

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 7 marzo 2012

*Prezzo € 3,80
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. **165.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. **166.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. **167.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. **168.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. **169.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. **170.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. **171.**

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 165.	
L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Clas- sifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto	Pag. 3
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 166.	
Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica inco- lunità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi	» 14
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 167.	
Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pub- blica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi	» 26
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 168.	
Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi	» 32
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 169.	
Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certifi- cato di rispondenza. Art. 62, d.p.r. 380/01 e art. 12, L.R. 5/2010 e smi	» 38
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 170.	
Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei proget- ti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi	» 45
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 171.	
Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispet- tivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi	» 51

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 165.

L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - *Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)*;

Vista la L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*) e, in particolare, il Capo XV recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Vista la nota del dirigente del Servizio Geologico e sismico e del dirigente del Servizio urbanistica ed espropriazioni della Regione Umbria, prot. n. 159081 del 14 novembre 2011, con la quale si stabiliva, in ossequio alle disposizioni apportate in materia edilizio-urbanistica con la L.R. 8/2011, che gli Uffici provinciali avviassero il procedimento di "autorizzazione sismica" ovvero quello di "preavviso scritto e il deposito del progetto" anche in assenza degli estremi del titolo abilitativo o della preventiva presentazione della pratica presso l'Amministrazione comunale, a prescindere dal titolo abilitativo di cui alle normative nazionali e regionali;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, i seguenti allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni del titolo II della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi";

— Allegato 2: "Modello di istanza autorizzazione e preavviso scritto (art. 21, comma 1, lett. b), L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi";

3) di precisare che i suddetti allegati sostituiscono i seguenti allegati alla deliberazione di Giunta regionale n. 815 del 4 giugno 2010:

— l'Allegato 1: "Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni del titolo II della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi";

— Allegato 2: "Modello di richiesta autorizzazione e preavviso scritto";

4) di stabilire che le previsioni del presente atto si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010;

5) di confermare, nelle more di quanto già attivato con nota del Servizio Geologico e sismico e del Servizio Urbanistica ed espropriazioni della Regione Umbria prot. n. 159081 del 14 novembre 2011, la possibilità di avviare, da parte degli Uffici provinciali competenti in materia sismica, il procedimento di "autorizzazione sismica" ovvero quello di "preavviso scritto e il deposito del progetto" anche in assenza degli estremi del titolo abilitativo o della preventiva presentazione della pratica presso l'Amministrazione comunale, a prescindere dal titolo abilitativo di cui alle normative nazionali e regionali;

6) di precisare altresì che le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

7) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto.

La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", all'art. 21, comma 1, lettera b) stabilisce che la Regione adotti *i modelli della richiesta di autorizzazione* di cui all'articolo 9, comma 1 e di *preavviso*, di cui all'articolo 10, comma 1.

La definizione della modulistica suddetta è risultata fondamentale per l'avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (*L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). Determinazioni.*), n. 816 (*L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. Determinazioni.*) e n. 817 (*L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). Determinazioni.*).

In particolare, proprio con la deliberazione di Giunta regionale n. 815 del 4 giugno 2010 sono stati approvati l'Allegato 1: "Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni del titolo II della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi" e l'Allegato 2: "Modello di richiesta autorizzazione e preavviso scritto".

Nel contempo, la Regione, nell'ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della LR 5/2010, ha avviato un'intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell'applicazione degli atti, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della Regione.

Recentemente, la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 ("*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*"), fra le altre, ha ulteriormente integrato le previsioni dell'art. 7 della L.R. n. 5/2010, introducendo al comma 3, lett. abis), la categoria di "interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità", esclusi dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del Titolo II (*Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche*) e sottoposti al regime di deposito, di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo titolo, anche nelle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2).

Pertanto, la Regione si è attivata con le Province competenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all'attuazione delle nuove previsioni normative in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le Province.

L'attività suddetta ha affrontato anche la riclassificazione delle opere soggette ad autorizzazione o deposito sismico, portando alla riscrittura di due degli elaborati contenuti nella deliberazione regionale n. 815/2010.

Quindi, allo scopo di rispondere con tempestività all'esigenza di avvio delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

— Allegato 1: "Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni del titolo II della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi";

— Allegato 2: "Modello di istanza autorizzazione e preavviso scritto (art. 21, comma 1, lett. b), L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi";

Nello specifico, l'Allegato 1 definisce il raggruppamento degli interventi per classi, categorie, tipologia e, soprattutto, classe d'uso ai sensi del § 2.4.2 del dm 14 gennaio 2008 (NTC08). Tale classifica risulta vincolante per l'esatta determinazione dell'entità dei controlli sui progetti e in corso d'opera così come per la corretta gestione del rimborso forfettario di cui all'art. 19 della LR 5/2010.

Infine, l'Allegato 2 definisce il modello di presentazione della richiesta di autorizzazione sismica o di preavviso scritto alle amministrazioni competenti e contiene anche l'asseverazione dei progettisti ai sensi dell'art. 13, comma 1, della LR 5/2010.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1

Classificazione degli interventi assoggettati alle disposizioni del titolo II della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.

CLASSE D'USO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO	
IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 14/01/2008.	
		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 14/01/2008.	
I e II	B	3	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		4	Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		5	Edifici privati con cubatura superiore a 8000 mc, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		6	Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (privati).	
	C	7	Edificio privato con cubatura tra 8.000 mc e 500 mc o di altezza superiore a due piani complessivi entro e fuori terra, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		8	Altre opere private di cui all' art. 65 o art. 93 D.P.R. 380/01 non individuate in alcuna categoria, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> , non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		9	Interventi locali e/o di riparazione di opere private, non ricadenti nei punti A1 e A2.	
		10	Opere private che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari problemi, non ricadenti nei punti A1 e A2.	
	D	11	Edificio privato con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, costituito da un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra, non ricadente nei punti A1 e A2, <u>ivi compresi gli interventi di minore rilevanza</u> .	
	ALTRA SISMA / CALAMITA'	E	12	Interventi di riparazione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi, non ricadenti nei punti E13 e E14, individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità.
			13	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con Ordinanza n. 61/97.
14			Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con D.G.R. 5180/98	
ALTRO	F	15	Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui alla L.R. 5/2010.	

NOTA (1)

Elenco A del D.P.C. n. 3685 del 21/10/2003

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- 1) organismi governativi;
- 2) uffici territoriali di Governo;
- 3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- 4) Forze armate;
- 5) Forze di polizia;
- 6) Corpo forestale dello Stato;
- 7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- 8) Registro italiano dighe;
- 9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- 10) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 11) Croce rossa italiana;
- 12) Corpo nazionale soccorso alpino;
- 13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
- 14) Rete ferroviaria italiana;
- 15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- 16) Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

Opere infrastrutturali:

- Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
- Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

NOTA (2)

Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale
- edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale
- edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali
- edifici destinati a sedi di Comunità montane
- strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, etc.)
- centri funzionali di protezione civile
- edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- sedi Aziende unità sanitarie locali
- centrali operative 118
- presidi sanitari

Opere infrastrutturali.

- vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

NOTA (3)

Elenco B del D.P.C. n. 3685 del 21/10/2003

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

- Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
- Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).
- Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

Opere infrastrutturali:

- Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
- Grandi dighe.

NOTA (4)

Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

- asili nido e scuole di ogni ordine e grado
- strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)
- strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
- stadi ed impianti sportivi
- strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.), suscettibili di grande affollamento
- strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

Infrastrutture:

- stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- opere di ritenuta non di competenza statale

- impianti di depurazione
- altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.

Allegato 2-Modello di istanza autorizzazione e preavviso scritto (art.21, c. 1, lett. b), L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi)

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI

MARCA
DA
BOLLO

- OGGETTO:**
- (1) Preavviso scritto e deposito in zona I e II e III:
- (2) D.P.R. 380/01 artt. 93, L.R. 5/10 art. 10
- (2-a) D.P.R. 380/01 artt. 93, L.R. 5/10 art. 10 e 7 comma 3-abis (minore rilevanza)
- (3) D.P.R. 380/01 artt. 65**, 93, L.R. 5/10 art. 10
- (3-a) D.P.R. 380/01 artt. 65**, 93, L.R. 5/10 art. 10 e 7 comma 3-abis (minore rilevanza)
- (4)
- (5) Autorizzazione in zona I e II e III:
- (6) D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94*, L.R. 5/10 art. 8 comma 1
- (7) D.P.R. 380/01 artt. 65**, 93 e 94*, L.R. 5/10 art. 8 comma 1
- (8) D.P.R. 380/01 art. 61***, L.R. 5/10 art. 8 comma 2-a (abitati da consolidare)
- (9) D.P.R. 380/01 art. 65 L.R. 5/10 art. 8 comma 2-b (violazioni norme antisismiche)
- (10) L.R. 5/10 art. 8 comma 2-c (edifici strategici /rilevanti)
- (11) D.P.R. 380/01 art. 90, L.R. 5/10 art. 8 comma 2-d (sopraelevazioni)
- (12) art. 32 Legge n. 47 del 28/2/85 (condono edilizio-parere zona in frana).
- (13)
- (14) Deposito progetto ai sensi:
- (15) art. 35 Legge n. 47 del 28/2/85 (condono-conformità).
- (16)
- * ex artt. 17 e 18, L. n. 64/74 - ** ex art. 4, L. n.1086/71 - *** ex art. 2, L. n. 64/74

Il sottoscritto (17) C.F. (18) altri
residente in (19), Provincia di, CAP Via/P.zza, n°
domiciliato in (19), Provincia di, CAP Via/P.zza, n°
e-mail (21) tel

si autorizza l'utilizzo della e-mail in sostituzione della posta ordinaria SI NO

in qualità di (22)

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto,

PRESENTA

(23) Preavviso scritto e deposito (24) Autorizzazione; (25) Deposito progetto;

relativa/o ai lavori di (26)
..... (descrizione dei lavori)

(27) Variante a pratica originaria prot. n. (28) del
relativa a (29) (descrizione lavori progetto originale)

(30) che rientrano, ai sensi della D.G.R. n. del, nella categoria n. Gruppo
Siti nel Comune di (31)
Fraz./ via o piazza

Estremi riferimento progetto presentato in Comune ai fini del rilascio del titolo autorizzativo (se già presentato in Comune)

Prot. n. del (32) individuati al N.C.E.U. e/o N.C.E.T. al

foglio n. (34)	particella ; ; ;
	particella ; ; ;

Zona sismica (1, 2, 3 – classificazione ai sensi della DGR 852/2003) (33)

COORDINATE GEOGRAFICHE (35)	LAT °,	LONG °,	<input type="checkbox"/> wgs84	<input type="checkbox"/> ED50
VITA NOMINALE (36)	≤ 10	≥ 50	≥ 100	CLASSE D'USO (37)	I	II	III	IV

Si dichiara altresì che:

- Il Progettista delle strutture è : C.F. altri
 residente in (19), Provincia di, CAP, Via/P.zza, n°
 e-mail / pec tel
 si autorizza l'utilizzo della e-mail in sostituzione della posta ordinaria: SI NO

- Il Progettista architettonico è : C.F. altri
 residente in (19), Provincia di, CAP, Via/P.zza, n°
 e-mail / pec tel
 si autorizza l'utilizzo della e-mail in sostituzione della posta ordinaria: SI NO

- Il Direttore dei lavori è : C.F. altri
 residente in (19), Provincia di, CAP, Via/P.zza, n°
 e-mail / pec tel
 si autorizza l'utilizzo della e-mail in sostituzione della posta ordinaria: SI NO

- Il Costruttore è : C.F. altri
 residente in (19), Provincia di, CAP, Via/P.zza, n°
 e-mail / pec tel
 si autorizza l'utilizzo della e-mail in sostituzione della posta ordinaria: SI NO

- Il Geologo è : C.F. altri
 residente in (19), Provincia di, CAP, Via/P.zza, n°
 e-mail / pec tel
 si autorizza l'utilizzo della e-mail in sostituzione della posta ordinaria: SI NO

Si allega la seguente documentazione: (38)			N. elaborati
<input type="checkbox"/>	a)	n. 2 Copie del progetto architettonico	
<input type="checkbox"/>	b)	n. 2 Copie della relazione tecnica illustrativa	
<input type="checkbox"/>	c)	n. 2 Copie della relazione geotecnica	
<input type="checkbox"/>	d)	n. 2 Copie della relazione geologica	
<input type="checkbox"/>	e)	n. 2 Copie della relazione sulle fondazioni	
<input type="checkbox"/>	f)	n. 2 Copie della relazione di calcoli	
<input type="checkbox"/>	g)	n. 2 Copie della Relazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale (DM 14/1/08-§10.2)	
<input type="checkbox"/>	h)	n. 2 Copie della relazione di valutazione di sicurezza (DM 14/1/08-§ 8.3)	
<input type="checkbox"/>	i)	n. 2 Copie elaborati grafici esecutivi della struttura	
<input type="checkbox"/>	l)	n. 2 Copie elaborati grafici dei particolari costruttivi	

<input type="checkbox"/>	m)	n. 2 Copie relazione sui materiali impiegati	
<input type="checkbox"/>	n)	n. 2 Copie piano di manutenzione	
<input type="checkbox"/>	o)	n. 2 Copie prospetto calcolo contributo	
<input type="checkbox"/>	p)	n.1 Originale attestato di versamento di €,	
<input type="checkbox"/>	q)	n. 2 Copie	
TOTALE ELABORATI N.			

IL COMMITTENTE

(firma per esteso - allegare fotocopia documento identità)

.....

(39) Si attesta che il progetto architettonico allegato corrisponde a quello presentato al Comune di ai fini del rilascio del titolo abilitativo.

(39-bis) Si attesta che il progetto architettonico allegato corrisponde a quello che sarà presentato al Comune di ai fini del rilascio del titolo abilitativo.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma per esteso - allegare fotocopia documento identità)

.....

IL COSTRUTTORE

(timbro e firma per esteso - allegare fotocopia documento identità)

.....

(40) La presente denuncia è valida anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/01.

(41) IL DIRETTORE DEI LAVORI

(timbro e firma per esteso - allegare fotocopia documento identità)

(41) IL GEOLOGO

(timbro e firma per esteso - allegare fotocopia documento identità)

.....

.....

ULTERIORI NOTIZIE

Il sottoscritto

Dichiara inoltre

.....

Firma

(42) **PROSPETTO DATI FISCALI** (altri soggetti indicati nel prospetto ulteriori notizie)

SOGGETTO	CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA	FIRME

(43) NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA e ACCETTAZIONE INCARICO:

Il sottoscritto in qualità di Committente dichiara di nominare Collaudatore dei lavori in oggetto, il tecnico

Iscritto all'Albo dei/degli Provincia di al n

Domiciliato in Via

C.F. / Partita IVA (per le persone giuridiche)

e-mail / pec Tel

si autorizza l'utilizzo dell'e-mail in sostituzione della posta ordinaria: si no

IL COMMITTENTE (firma)**IL COLLAUDATORE (timbro e firma)****DICHIARAZIONE COLLAUDATORE (Art. 67, comma 2, D.P.R. 380/01)**

Il sottoscritto in qualità di Collaudatore dichiara di accettare l'incarico conferitogli, di non aver partecipato alla progettazione dell'opera, di essere iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni e di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

IL COLLAUDATORE (timbro e firma - allegare fotocopia documento identità)

- Ovvero: (44) Trattandosi di opere di miglioramento sismico eseguite su un edificio esistente ai sensi del D.M. 16/01/96, punto C.9.1.2, non si effettuerà il Collaudo Statico.
- (45) Trattandosi di opere di intervento localizzato eseguite su un edificio esistente ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 8.4, non si effettuerà il Collaudo Statico.

IL PROGETTISTA (timbro e firma)**(46) ASSEVERAZIONE (Art. 13, comma 1, L.R. n. 5 del 27/1/2010)**

Il sottoscritto in qualità di progettista strutturale dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art. 481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

A S S E V E R A

1. che il progetto è redatto in conformità alla Norme Tecniche per le Costruzioni D.M.;
2. la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico allegato alla presente istanza;

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE (timbro e firma per esteso)

Il sottoscritto in qualità di progettista architettonico dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art. 481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

A S S E V E R A

1. il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO (timbro e firma per esteso)**Dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003), Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal DPR 380/01 – capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle leggi citate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del procedimento.
4. I dati saranno comunicati al Comune di competenza, ai sensi art. 94 del D.P.R. 380/01.
5. Il titolare del trattamento è la Provincia di nella persona di dirigente responsabile del Servizio ai sensi del DPR 380/01. La struttura provinciale è inoltre riportata al sito web: <http://www.....>
6. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio competente, di cui al p.to 6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

ISTRUZIONI per la compilazione del modello RU/SISMICA/2S - approvato con D.G.R. n. ____ del ____/____/____**1) DISPOSIZIONI GENERALI:**

- a) il modello RU/SISMICA/2S va compilato con la macchina da scrivere o in stampatello, in maniera chiara e leggibile;
- b) devono essere barrate con una X esclusivamente le caselle che interessano;
- c) la firma dei tecnici nelle dichiarazioni deve essere accompagnata dal timbro del rispettivo ordine professionale;
- d) qualora esistano altri soggetti e/o dati rispetto alla richiesta principale questi vanno dichiarati alla pagina "Ulteriori Notizie" del modello;
- e) per tutte le persone fisiche e/o giuridiche elencate nella pratica va indicato il codice fiscale o di partita IVA;
- f) qualora le leggi prevedano dichiarazioni specifiche di soggetti richiamati nella pagina "Ulteriori notizie" queste vanno firmate nella seconda pagina del modello.

2) COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA pag. 1 e 2 DEL MODELLO RU/SISMICA/2S:

- a) le caselle n. 1-5-14 non possono essere barrate contemporaneamente;
- b) qualora sia barrata la casella n. 1, deve essere almeno barrata anche la casella n. 2 o 2-a o 3 o 3-a o 4;
- c) qualora sia barrata la casella n. 5, deve essere almeno barrata anche la casella n. 6 e/o 7 e/o 8 e/o 9 e/o 10 e/o 11 e/o 12 e/o 13;
- d) qualora sia barrata la casella n. 14, deve essere barrata anche la casella n. 15 o 16;
- d1) qualora siano barrate le caselle 9, 10, 11 deve essere barrata anche la casella 6 o 7;
- e) al n. 17 va riportato:
 - il committente;
 - il costruttore in caso di denuncia ai sensi dell'art.65 D.P.R 380/01;
 - il proprietario o altri aventi diritto e titolo negli altri casi;
 - la casella "altri" n. 18 va barrata nel caso in cui esista più di un soggetto ed in questo caso deve essere compilata il prospetto "Ulteriori Notizie" e "Dati Fiscali";
- f) al n. 19-20- vanno trascritti rispettivamente la residenza e il domicilio in maniera completa e precisa ed eventuale e-mail;
- g) al n. 22 va specificato il titolo per cui si ha diritto a sottoscrivere la richiesta;
- h) le caselle n. 23-24-25 devono apparire individualmente e quindi mai contemporaneamente nella stessa richiesta;
- i) al n. 26 va descritto l'oggetto dei lavori relativi all'opera;
- j) la casella n. 27 va barrata solo nel caso di varianti, per cui esista quindi un precedente progetto il cui procedimento sia ancora in essere;
- l) al n 28 va riportato il numero di protocollo e data relativi al progetto originario;
- m) al n. 29 va descritto l'oggetto dei lavori del progetto originario;
- n) al n. 30 va indicato il gruppo e categoria dell'opera secondo la tabella allegata alla DGR del
- o) al n. 31 va indicato il Comune e l'indirizzo ove è ubicata l'opera;
- p) al n. 32 vanno indicati data e protocollo dell'istanza di richiesta del titolo abilitativo presentata in Comune. Per tutti i titoli abilitativi, in caso di assenza di predetta istanza tali dati possono essere omessi;
- q) al n. 33 va indicata la zona sismica di appartenenza del Comune ovvero 1, 2 o 3 secondo quanto indicato nella Delibera di classificazione sismica della Regione Umbria DGR 852/2003);
- r) al n. 34 vanno indicati Foglio e Particella catastale, qualora l'opera ricade in zone non individuate da particelle catastali (esempio strade) l'indicazione della particella può essere omessa;
- s) al n. 35 vanno indicate le coordinate geografiche del sito oggetto dei lavori.
- t) al n.36 va indicata la vita nominale dell'edificio come definita al punto 2.4.1.del D.M. 14/01/2008 (barrare la casella)
- u) al n.37 va indicata la classe d'uso dell'edificio come definita al punto 2.4.2.del D.M. 14/01/2008 (barrare la casella)
- v) al n. 38 vanno barrate con precisione le caselle relative agli allegati facenti parte del progetto oggetto della richiesta, indicando nella colonna di destra il numero totale di documenti (tavole e/o relazioni) della relativa voce e la somma totale a fondo tabella;
- w) al n. 39 o 39bis-40-41 vanno apposte firme e timbri delle figure professionali e dell'impresa esecutrice; la casella n. 40 va barrata nel caso in cui la dichiarazione sia obbligatoria ai sensi delle leggi richiamate;
- x) al n. 42 il prospetto dati fiscali va compilato solo ed esclusivamente per i soggetti indicati nel prospetto ulteriori notizie;
- y) al n. 43 il committente deve nominare il collaudatore per tutte le tipologie di strutture (art. 18 comma 2 L.R.5/2010), il collaudatore deve firmare l'apposita dichiarazione per accettazione dell'incarico, ovvero andranno barrate le caselle 44 o 45 e firmate dal progettista;
- z) al n. 46 va compilata e firmata da parte del progettista strutturale e dal progettista architettonico l'Asseverazione redatta ai sensi dell'art. 13 comma 1 L.R. 5 del 27/1/2010

3) COMPILAZIONE DEL PROSPETTO "ULTERIORI NOTIZIE" :

- a) il richiedente deve dichiarare:
 - 1) cognome, nome, residenza e/o domicilio di eventuali altri committenti;
 - 2) cognome, nome, residenza e/o domicilio di eventuali altri costruttori;
 - 3) cognome, nome, residenza e/o domicilio di eventuali altri tecnici responsabili;
 - 4) ulteriori eventuali dati catastali (foglio e particelle) non già elencati;
 - 5) riferimento ad eventuali precedenti progetti relativi alla stessa opera edilizia presentati presso l'Amministrazione Provinciale competente.

Il mancato riferimento ad eventuali precedenti equivale ovviamente a dichiarazione di inesistenza di precedenti.

Le dichiarazioni suddette devono essere firmate in calce dal richiedente.

- b) Tutti i soggetti citati in precedenza devono dichiarare e controfirmare dati fiscali (codice fiscale e/o partita IVA).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 166.

Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - *Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)*;

Vista la L.R. 16 settenmbre 2011, n. 8 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*) e, in particolare, il Capo XV recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010,

n. 5 e smi, i seguenti allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*", non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: "*Asseverazione per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*", art. 7, comma 3, lett. a) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 3: "*Certificato di rispondenza per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*" ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. 5/2010 e smi;

3) di precisare che:

— i suddetti allegati sostituiscono l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recante "*Prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto*" di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010;

— i casi individuati dal presente atto, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo II della L.R. n. 5/2010 e smi, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13, così come disposto all'art. 7, comma 4, della predetta legge regionale;

— le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le strutture competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

4) di stabilire che, se non diversamente regolato dalle norme vigenti in materia edilizia od urbanistica, nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" il Certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della L.R. 5/2010 e smi, redatto in carta semplice dal direttore dei lavori, è conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo;

5) di stabilire che le previsioni del presente atto si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010, secondo le disposizioni di cui al punto 3, lett. b) ed h) del deliberato;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante «Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche», all'art. 21, comma 1, lettera a), dispone, con riferimento all'art. 7, comma 3, lett. a), che la Regione individui gli *interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*, ai fini sismici, per i quali non si applica l'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 o il preavviso scritto di cui all'art. 10.

L'esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria per l'avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della Regione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). *Determinazioni.*), n. 816 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. *Determinazioni.*) e n. 817 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). *Determinazioni.*).

In particolare, proprio con la deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 è stato approvato l'Allegato 1 recante «*Prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto*» di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010.

Nel contempo, la Regione, nell'ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della LR 5/2010, ha avviato un'intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell'applicazione degli atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della Regione.

Recentemente, la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 («*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*»), fra le altre, ha ulteriormente integrato le previsioni dell'art. 7 della L.R. n. 5/2010, esplicitando che ai casi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 (Certificato di rispondenza) e 13 (Asseverazione).

Pertanto, la Regione si è attivata con le Province competenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all'attuazione della norma in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le province.

L'attività suddetta ha affrontato innanzitutto la ridefinizione degli *interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*, portando alla riscrittura dell'elaborato contenuto nella deliberazione regionale n. 817/2010 e nella predisposizione del relativo modello per l'asseverazione (ex art. 13 della LR 5/2010 e smi) di rispetto, da parte dei progettisti, delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto strutturale e

quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Inoltre, per rendere ulteriormente efficace l'azione di semplificazione amministrativa, la Regione Umbria stabilisce che, nei casi di «*interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*» di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. 5/2010 e smi (non assoggettati ai regimi dell'«*autorizzazione sismica*» o del «*preavviso scritto e deposito del progetto*») il Certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della LR 5/2010, redatto in carta semplice dal direttore dei lavori, sia conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

Quanto sopra, se non diversamente regolato dalle norme vigenti, può trovare applicazione particolarmente nel caso di interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, discendenti dai disposti dell'art. 6 (Attività edilizia libera) del dpr 380/01 e smi e di cui all'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e smi.

Quindi, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, oltreché per rispondere con tempestività all'esigenza di semplificazione e diminuzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

— Allegato 1: «*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*», non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: «*Asseverazione per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*», art. 7, comma 3, lett. a) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 3: «*Certificato di rispondenza per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*» ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. 5/2010 e smi.

Nello specifico, l'Allegato 1 definisce l'elenco degli *Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità*, ai fini sismici, ovvero, dal punto di vista tecnico, di quegli interventi o opere che, per dimensioni e/o funzione, si ritengono strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico. Tali interventi rientrano tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. 5/2010. Si ribadisce comunque che i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica.


L'Allegato 2 definisce il modello di *asseverazione*, di cui all'art. 13 della L.R. 5/2010, con il quale i progettisti assicurano il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la congruità tra il progetto esecutivo strutturale e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenuti negli strumenti di pianificazione ed urbanistica.

Infine, l'Allegato 3 definisce, in relazione ai disposti dell'art. 12 della L.R. 5/2010 e dell'art. 62 del d.p.r. 380/2001, il modello per la certificazione di rispondenza tra le opere eseguite e il progetto redatto, a firma del direttore dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI

NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO

Art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi

1. Premesse

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5 e smi, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero il preavviso scritto di cui all'articolo 10 per gli interventi in zona sismica di cui al comma 3, lett. a), che siano "*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*", ai fini sismici.

Il presente documento sostituisce l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recante "*Prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto*".


Ai fini del presente atto, si intendono privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni e di interventi su costruzioni esistenti di seguito riportati.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, dunque, solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenute prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A, B, C e D in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco A, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento;
- ovvero,
- di più d'una delle nuove costruzioni individuate negli elenchi B, C e D, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente.

Le eventuali trasformazioni successive di *interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità* ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente documento, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.



2. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni - N.T.C. - (D.M. 14/01/2008 e Circolare n. 617 del 02/02/2009) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente ed adottata.

Pertanto, per gli interventi individuati dal presente documento soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. n. 5/2010 (Allegato 2), e dal Direttore dei lavori, con il certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2010 (Allegato 3).

3. Specifiche Ulteriori

Si precisa che per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi¹.

I parametri indicati nel documento sono da calcolare nel seguente modo:

a) per le costruzioni edili:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;

b) per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

4. Elenco degli interventi

Non è richiesto il rilascio dell'*autorizzazione* di cui all'articolo 8 ovvero il *preavviso scritto* di cui all'art. 10 della legge regionale n. 5/2010 e smi, qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

A) Opere su edifici esistenti che non comportino:


- 1. aumenti di carichi;**
- 2. variazioni nel comportamento delle strutture;**
- 3. aumento della classe d'uso.**

B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

¹ Calcolo del volume lordo: il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccatto della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.



Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie e ricompresi negli elenchi seguenti, - oltre all'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente:

- dovranno essere dichiarati nelle schede a corredo dei documenti allegati ai titoli abilitativi presentati all'Amministrazione comunale competente per territorio;
- dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica e la relativa documentazione dovrà essere conservata a cura del committente;
- dovrà essere allegato alla documentazione suddetta l'asseverazione del progettista abilitato circa l'osservanza della normativa tecnica vigente (N.T.C.), ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010.

Si riportano di seguito le tipologie² di interventi rientranti nelle categorie su esposte.


CATEGORIA A) Opere in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d'uso.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:


- A1) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo di elementi strutturali che li sostengono né aumentino il loro stato tensionale;
- A2) interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino i carichi;
- A3) demolizione di elementi divisorii interni privi di carattere portante;
- A4) manutenzione o rifacimento di pavimentazioni;
- A5) rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso;
- A6) manutenzione o rifacimento di impianti che non interessino elementi strutturali;
- A7) manutenzione o rifacimento di manti di copertura o lastrici;
- A8) sostituzione di guaina, isolamento, manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso;
- A9) manutenzione o rifacimento di ringhiere e cancelli mobili;

² Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *tettoia*: copertura fissa-sorretta da pilastri;
- *pensilina*: elemento posto al di sopra di porte esterne, finestre e marciapiedi per riparo dalla pioggia e dal sole, priva di pilastri e perciò sostenuta dalla struttura esistente;
- *pergolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura, per il sostegno di viti e rampicanti.



- A10) arredi interni e scaffalature;
- A11) pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.20 , aventi superficie coperta ≤ 6 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- A12) soppalchi per sostegno macchinari all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A13) singolo soppalco con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq, di superficie ≤ 10 mq, con un carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A14) pergolati da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3.5 m, aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq;
- A15) tettoie e serre solari aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq, di altezza ≤ 3 m e aventi superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano di riferimento;
- A16) chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio;
- A17) aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.5 mq;
- A18) una apertura di superficie ≤ 0.5 mq, con larghezza max di 0.50 m, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A19) uno spostamento con riallineamento di una finestra con la sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A20) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale;
- A21) installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture;
- A22) controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.10 kN/mq;
- A23) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- A24) sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;
- A25) rampe pedonali con dislivello ≤ 1.50 m;
- A26) impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda 0.25 kN/mq, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- A27) posizionamento di macchinari ad uso industriale nei limiti di carico di progetto della struttura esistente.
-



CATEGORIA B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:


- B1) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile;
- B2) pali per illuminazione di altezza inferiore a dodici metri;
- B3) cartelloni e insegne (sono esclusi i cartelloni a bandiera o portale sopra strade con superfici esposte al vento $>$ di 20 mq). Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza \leq 10 m ed una superficie \leq 20 mq;
- B4) muri di recinzioni fisse che non assolvano funzione di contenimento di terreno di altezza \leq 2.0 m con la copertura di ingresso di superficie \leq 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili;
- B5) **(+)** locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie \leq 20 mq e altezza \leq 3m;
- B6) vasche fuori terra di altezza \leq 1.50 m e volume \leq 30 mc;
- B7) **(+)** serbatoi chiusi o cisterne interrati o fuori terra, con altezza massima \leq 3 m e volume \leq 30 mc.
- B8) pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza \leq 3 m;
- B9) strutture di altezza \leq 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
- B10) pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, ecc.) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati;
- B11) solette e pavimentazioni appoggiate a terra.

Alle tipologie indicate con “(+)”, non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi) o in aree perimetrate ai sensi dell’art. 61 del dpr 380/01.

CATEGORIA C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- C1) ponteggi provvisori;
- C2) pergolati da giardino;




- C3) pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.);
- C4) chioschi ed edicole;
- C5) baracche di cantiere e gru;
- C6) installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano;
- C7) riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenze nel medesimo sito di installazione (senza spostamento, movimentazione,...), di proprietà di Comuni, Province e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d'uso, è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del § 8.3 del DM 14/01/2008 (raffigurandosi un cambio di destinazione d'uso al piano terra senza incrementi di carico);
- C8) serre per uso domestico e agricolo, adibite esclusivamente a coltivazioni, ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;
- C9) serre solari, ad un piano, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- C10) Manufatti ad uso servizi, gazebo e ricoveri di animali, ad un solo piano, con superficie ≤ 30 mq e altezza massima ≤ 3.5 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.0 kN/mq;
- C11) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- C12) Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, e temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.

CATEGORIA D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- D1) (♦) vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva $\leq 3,50$ m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m, superficie in pianta ≤ 15 m²
 - D2) (♦) piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) $\leq 2,50$ m.
 - D3) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;
 - D4) serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché non influenzino la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra ≤ 2.5 m;
-




REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 7 di 10

- D5) tombe cimiteriali interrato, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m.
- D6) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m.
- D7) (♦) piscine interrato di altezza massima complessiva ≤ 2.00 m e superficie ≤ 50 mq.

Alle tipologie indicate con “(♦)”, non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi) o in aree perimetrato ai sensi dell'art. 61 del dpr 380/01.



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 8 di 10

ALLEGATO 2

(da allegare al progetto conservato dal committente)

**ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI PRIVI DI
RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI**
Art. 7, Comma 3, lett. a) e art. 13 comma 1 della L.R. n. 5/2010 e smi

Il sottoscritto in qualità di progettista strutturale dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

ASSEVERA

1. che il progetto è redatto in conformità al DM 14.01.08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09 (NTC 08),
2. la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico costituenti la documentazione progettuale;

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

(timbro e firma per esteso)

.....

Il sottoscritto in qualità di progettista architettonico dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci


ASSEVERA

1. il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma per esteso)

.....



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 9 di 10

ALLEGATO 3

- certificato di agibilità → n. 2 originali in bollo: per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 380/01, è necessario presentare al comune copia del presente documento.
- negli altri casi, salvo diversa disciplina urbanistica ed edilizia, il Certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal Direttore dei Lavori, è conservato a cura del Committente, insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

Certificato di rispondenza

per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 06.06.01, n. 380 e dell'art. 12, comma 1, della LR n. 5/2010 e s.m.i.

ALLA PROVINCIA DI

OGGETTO: Art. 62, D.P.R. 06.06.01, n. 380 – art. 12, comma 1, L.R. 27/01/2010, n. 5.
Edilizia in zona sismica : **certificato di rispondenza alle norme tecniche vigenti in zona sismica per opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.**

Il sottoscritto

Nome Cognome		C.F. o partita IVA	
nato a	Prov	Nato il	
Con studio professionale in	Prov.	Via / Piazza	n°
Frazione	Cap	e-mail	Tel
Ordine / Collegio Professionale	Prov.	n° iscrizione	Fax


nella sua qualità di **Direttore dei lavori** dell'intervento relativo ai lavori di

intestati a (proprietà/committenza) _____
realizzati nel Comune di _____, Località _____
Via/n° civico _____ (Fogli/o n° _____, Mappale/i _____)
come da progetto relativo a: _____
data _____, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del C.P.:

DICHIARA

- Che le opere eseguite rientrano tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui alla D.G.R. n. del e appartengono alla categoria
- che i lavori di cui all'oggetto, sono stati strutturalmente ultimati in data _____.

CERTIFICA



REGIONE UMBRIA
 GIUNTA REGIONALE
 Direzione Programmazione, innovazione e
 competitività dell'Umbria
 SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 10 di 10

- Sulla base della documentazione allegata alla presente ai sensi dell'art. 65, c.6, lett. a) b) e c) del d.p.r. 380/01 (Nro. certificati);
 ovvero
- Sulla base della documentazione allegata alla presente di cui al cap. 11 delle NTC08 (DM 14/01/08 e Circolare n. 617 del 02/02/2009) (Nro. certificati);
- sulla base degli elaborati progettuali originali e di variante;
- altro:

che le opere sono state eseguite in conformità al progetto redatto secondo il DM 14.01.08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09 (NTC 08), che ha preso visione dei suddetti certificati e che le risultanze delle prove sui materiali sono state condotte secondo le modalità e numero previste dalla vigente normativa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____, li, _____

 (timbro e firma leggibile – allegare copia documento di identità)

(Ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs 196/03 art. 13, i dati sopra riportati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge).

Spazio riservato all'ufficio per l'attestazione di avvenuto deposito

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 167.

Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

Visto il Capo XV della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5" e, in particolare, i commi 1 e 3 dell'art. 130 (Modificazioni all'articolo 7 della lr 5/2010);

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto dei contenuti del lavoro svolto

per l'individuazione degli "interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" e di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, il seguente allegato, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi;

3) di precisare che:

— i casi individuati dal presente atto, di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 8 e 9 del Titolo II della L.R. n. 5/2010 e smi, così come disposto all'art. 7, comma 4bis, della predetta legge regionale;

— le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

4) di stabilire che, in merito al "Rimborso forfetario [...]" di cui all'art. 19 della L.R. 5/2010 e delle "Attività di [...] controllo" sui progetti ed in corso d'opera di cui all'art. 15 della predetta legge, agli interventi disciplinati con il presente atto si applica quanto previsto ed adottato per le procedure di deposito nelle Zone 3 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità, art. 10 della LR 5/2010);

5) di stabilire che le previsioni del presente atto, nonché le relative procedure, si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010, secondo le disposizioni di cui al punto 3, lett. b), h) e k) del deliberato;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. abis) della legge

regionale n. 5/2010, così come aggiornata dalla L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (*“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”*), gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del Titolo II (*Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche*) e sono sottoposti al regime di deposito, di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo titolo, anche nelle zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2).

Inoltre, la legge regionale 8/2011 ha ulteriormente esplicitato che ai casi di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 (Certificato di rispondenza) e 13 (Asseverazione).

L’esplicitazione dei criteri di cui sopra si rende necessaria per la prosecuzione delle procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

Da subito la Regione, nell’ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 2 della LR 5/2010, si è attivata con le Province competenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all’attuazione della norma in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi, nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le province.

L’attività suddetta ha anche affrontato la definizione

degli interventi di *minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*, portando alla scrittura dell’elaborato allegato.

Pertanto, allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, oltre rispondere con tempestività all’esigenza di semplificazione e diminuzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:


— Allegato 1: *“Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”*, art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

Nello specifico, l’Allegato 1 definisce i casi degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ovvero, dal punto di vista tecnico, di quegli interventi ritenuti strutturalmente meno rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai casi di nuove costruzioni che agli interventi su costruzioni esistenti. Si ribadisce comunque che i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



ALLEGATO 1

PRIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI FINI SISMICI.

Art. 7, comma 3, lett. abis) della LR 5/2010,
così come modificato dall'art. 130 della L.R. 16 settembre 2011, n.8.

1. PREMESSE


Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. abis) della legge regionale n. 5/2010, così come aggiornata dalla L.R. 16 settembre 2011, n.8, gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del Titolo II (Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche) e sono sottoposti al regime di deposito, di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo titolo.

Ai fini del presente atto, si intendono “di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli interventi ritenuti *strutturalmente meno rilevanti* agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili sia ai casi di nuove costruzioni, individuati nell'elenco A, che agli interventi su costruzioni esistenti, individuati nell'elenco B, di seguito riportati.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili a quelli descritti dal presente Allegato possono essere ritenuti di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;
ovvero,
 - di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi
-



realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente documento, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

In merito al “rimborso forfettario” di cui all’art. 19 della LR 5/2010 e alle “attività di [...] controllo” sui progetti e in corso d’opera di cui all’art. 15 della suddetta legge, agli interventi disciplinati con il presente documento si applica quanto previsto per le procedure di deposito nelle Zone 3 (Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità, art. 10 della LR 5/2010).

2. OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.


3. OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO, ED A STRUTTURA METALLICA

Anche gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dalla Parte II, capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001. Questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 8 e 10 della L.R. n. 5 del 2010.

4. SPECIFICHE ULTERIORI

Non sono da considerarsi di “minore rilevanza” e quindi non godono delle previsioni cui all’art. 7, comma 3, lett. abis) della L.R. 5/2010 e smi:

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi), e in aree perimetrale ai sensi dell’art. 61 del dpr 380/01;
-



-
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003.

Infine, per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi¹.

5. ELENCO DEGLI INTERVENTI


A. Nuove costruzioni in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)

- A1) Costruzioni (di qualunque tipologia e materiale) in **Classe d'uso I** ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08².
- A2) Edifici (di qualunque tipologia e materiale) in **Classe d'uso II** ai sensi del § 2.4.2 delle NTC08, con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, con un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra. Il solaio di copertura del secondo piano³ non può essere calpestio di volume abitabile.
- A3) Tettoie con cubatura ≤ 500 mc.
- A4) Opere di sostegno, opere e manufatti anche interrati con fondazione diretta:
 - A4.1) opere di sostegno a sbalzo e a gravità, paratie e palancole, con altezza fuori terra ≤ 3 m;
 - A4.2) piscine di altezza massima complessiva ≤ 3 m;
 - A4.3) tombe cimiteriali, anche interrate, con cubatura ≤ 500 mc
 - A4.4) Muri di cinta o recinzioni, senza spinta dei terreni, con altezza ≤ 2.5 m.
- A5) Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate dalla struttura principale, con cubatura ≤ 500 mc comprensiva di strutture di sostegno e collegamento;

¹ Calcolo del volume lordo: il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccatto della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, trattandosi di sottotetto non abitabile, e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

² Dm 14.01.2008 e Circ. n. 617/2009.

³ Da intendersi come "il solaio del sottotetto".



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 4 di 4

-
- A6) Strutture di sostegno (quali pali, tralicci,...) per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, pale eoliche;
- A7) Pensilina fotovoltaica da parcheggio con cubatura ≤ 500 mc;
- A8) Manufatti ed elementi assimilabili: Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali indicati nelle voci prese a riferimento.

B. Interventi su costruzioni esistenti in zone ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2)

- B1) riparazioni o interventi locali ai sensi del § 8.4.3 del dm 14.01.2008 (NTC08) e del § C8.4.3 della Circolare n. 617/09 , non ricompresi tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett.a) della LR 5/2010 e smi (*Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*),
-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 168.

Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - *Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)*;

Vista la L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*) e, in particolare, il Capo XV recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizie" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010, di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, i seguenti allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto", ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: "Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27/01/2010, n. 5 e smi";

— Allegato 3: "Asseverazione per varianti non sostanziali", art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi;

3) di precisare che:

— i suddetti allegati sostituiscono gli Allegati 2 e 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recanti:

a) Allegato 2: "Prima individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto" di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010;

b) Allegato 3: "Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27/01/2010, n. 5";

— il certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della LR 5/2010 è rilasciato dal direttore dei lavori con i modelli e le procedure adottati con provvedimento regionale;

— i casi individuati dall'allegato atto di indirizzo, di varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo II della L.R. n. 5/2010 e smi, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13, così come disposto all'art. 7, comma 4, della predetta legge regionale;

— le previsioni dell'allegato atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa vigente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa vigente;

4) di confermare che per i casi individuati dal presente atto, progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica, la documentazione progettuale deve essere trasmessa prima della fine dei lavori, unitamente all'asseverazione di cui all'art. 13 della LR 5/2010 e al certificato di rispondenza redatto dal direttore dei lavori di cui all'art. 12 della LR 5/2010, ai competenti uffici della Provincia e del Comune;

5) di stabilire che le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010, secondo le disposizioni di cui al punto 3, lett. b) ed h) del deliberato;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante «Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche», all'art. 21, comma 1, lettera a), dispone, con riferimento all'art. 7, comma 3, lett. b), che la Regione individui i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, per i quali non si applica l'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 o il preavviso scritto di cui all'art. 10.

L'esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria per l'avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti di indirizzo e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). Determinazioni.), n. 816 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. Determinazioni.) e n. 817 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). Determinazioni.).

In particolare, proprio con la deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 sono stati approvati:

— l'Allegato 2, recante «Prima individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto» di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010;

— l'Allegato 3 recante «Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5».

Nel contempo, la Regione, nell'ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della LR 5/2010, ha avviato un'intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell'applicazione degli atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della regione.

Recentemente, la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 («Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali»), fra le altre, ha ulteriormente integrato le previsioni dell'art. 7 della L.R. n. 5/2010, esplicitando che ai casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 (Certificato di rispondenza) e 13 (Asseverazione).

Pertanto, la Regione si è attivata con le Province com-

petenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all'attuazione della norma in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le province.

L'attività suddetta ha affrontato anche la ridefinizione dei casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, portando alla riscrittura degli elaborati contenuti nella deliberazione regionale n. 817/2010.

Quindi, allo scopo di rispondere con tempestività all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

— Allegato 1: «Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto», ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: «Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e smi»;

— Allegato 3: «Asseverazione per varianti non sostanziali», art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi.

Nello specifico, l'Allegato 1 definisce i casi in cui le varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale e che rientrano tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. 5/2010. Per i suddetti casi non si richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale o l'autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario. Si ribadisce comunque che i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica e che la documentazione progettuale deve essere trasmessa prima della fine dei lavori, unitamente all'asseverazione di cui all'art. 13 della LR 5/2010 e al certificato di rispondenza redatto dal direttore dei lavori di cui all'art. 12 della LR 5/2010, ai competenti uffici della Provincia e del Comune.


L'Allegato 2 definisce il modello di trasmissione della documentazione di «variante non sostanziale» alla Provincia territorialmente competente, finalizzata alla dichiarazione di rispondenza dell'opera da parte del direttore dei lavori di cui all'art. 12 della legge regionale in argomento.

Infine, l'Allegato 3 definisce il modello di «asseverazione per varianti non sostanziali», ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5/2010.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO

Art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010 e smi

Per le Zone 1, 2, e 3 (alta, media e bassa sismicità), ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5 e smi, alle varianti non sostanziali di cui al comma 3, lett. b), non si applicano le disposizioni della suddetta legge e non sono soggette né alla preventiva autorizzazione, di cui all'art. 8, né al preavviso scritto con contestuale deposito, di cui all'art. 10. In ogni modo, si applicano i disposti di cui all'art. 12 (Certificato di rispondenza) e all'art. 13 (Asseverazione) della suddetta l.r. 5/2010 e smi.

In altre parole, la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale non richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale o l'autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

Il presente documento sostituisce l'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recante "Prima individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a preavviso scritto".

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.


La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e disponibile in cantiere; in ogni caso deve essere trasmessa, prima della fine dei lavori, in carta semplice, ai competenti uffici della Provincia ed al Collaudatore, a firma del Progettista e del Direttore dei Lavori. La predetta documentazione comprende anche l'asseverazione ex art. 13 della L.R. 5/2010 e il il Certificato di Rispondenza redatto dal Direttore dei Lavori, ex art. 12 della suddetta legge.

Le disposizioni del presente Allegato si applicano alle varianti in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Sono da considerare, in ogni caso, **varianti sostanziali** quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

1) Adozione di un sistema costruttivo¹ diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

¹ Con riferimento all'art. 54 "Sistemi costruttivi" del D.P.R. n.380/2001 e alle NTC08.



-
- impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
 - scelta di una diversa tipologia costruttiva.

2) Modifiche all'organismo strutturale, per:

- 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
- 2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni;
- 2.4 variazioni del fattore di struttura q ;
- 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
- 2.6 modifiche:
 - nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
 - negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - della distribuzione delle masse;

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:


- a) aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidzze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
- b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
- c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

3) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

4) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle NTC-2008.

Le **varianti** al progetto sono da considerare **non sostanziali** quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

Quindi, purché non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario, verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, tutte le varianti che non rientrano nei precedenti casi, da 1) a 4), si possono considerare varianti non sostanziali.



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PER VARIANTI NON SOSTANZIALI,
ART. 7, COMMA 3, LETTERA b) DELLA L.R. 27/01/2010 n. 5 e smi
(comunicazione in carta semplice)

ALLA PROVINCIA DI _____

AL COLLAUDATORE _____

Oggetto: Autorizzazione n. del/ Deposito prot..... del
(barrare l'ipotesi non ricorrente)
Lavori di
In località
Committente

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE VARIANTI NON
SOSTANZIALI.

Con la presente si dichiara che le variazioni al progetto di cui all'oggetto meglio evidenziate
dai grafici e/o calcoli allegati non costituiscono varianti sostanziali ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera
b) della L.R. 27/01/2010 n. 5 e Delibera Giunta Regionale n. del
e pertanto non sono assoggettati al regime di deposito/autorizzazione di cui al titolo II della Legge
Regionale 27/1/2010 n. 5 e smi.

Si attesta che copia della documentazione è stata depositata in cantiere in data

Si allega la seguente documentazione finalizzata alla dichiarazione della rispondenza
dell'opera da parte del collaudatore o direttore dei lavori di cui all'art. 18 L.R. 5/2010 e smi.

- 1- Asseverazione per varianti non sostanziali;
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

....., li

Il direttore dei lavori
(timbro e firma)


Il progettista strutturale
(timbro e firma)

.....

.....

Il committente

.....



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 4 di 4

ALLEGATO 3

ASSEVERAZIONE PER VARIANTI NON SOSTANZIALI

Art. 7, comma 3, lett. b) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi

Il sottoscritto in qualità di progettista strutturale dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

ASSEVERA

1. che il progetto è redatto in conformità al DM 14.01.08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09 (NTC 08),
2. la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico costituenti la documentazione progettuale;

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

(timbro e firma per esteso)

.....

Il sottoscritto in qualità di progettista architettonico dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

ASSEVERA

1. il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma per esteso)

.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 169.

Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Art. 62, d.p.r. 380/01 e art. 12, L.R. 5/2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Visto il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e smi;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - *Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)*;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*) e, in particolare, il Capo XV recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Vista la nota dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia, prot. n. 106265 del 25 luglio 2011, con la quale si richiede la modifica delle procedure attinenti al "certificato di rispondenza" di cui all'art. 12 della lr 5/2010 e smi;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la

conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, i seguenti allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato A: "Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, per opere ex art. 65, comma 1, d.p.r. 380/01";

— Allegato B: "Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, per opere diverse da quelle di cui all'art. 65, comma 1, d.p.r. 380/01";

3) di precisare che:

— i suddetti allegati sostituiscono i seguenti allegati alla deliberazione di Giunta regionale n. 815 del 4 giugno 2010:

a) Allegato 3a): "Modello attestazione rispondenza per interventi non soggetti a collaudo";

b) Allegato 3b): "Modello attestazione rispondenza per interventi soggetti a collaudo";

— le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

i. sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le strutture competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

ii. sia stata presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

e non si sia già ottemperato a quanto disciplinato in materia di *certificato di rispondenza* da previgenti atti di indirizzo;

4) di stabilire che la redazione del Certificato di rispondenza, di cui all'art. 62 del d.p.r. 380/01 e in attuazione dell'art. 12 della lr 5/2010, sia assegnata sempre al direttore dei lavori. Tale soggetto depositerà il Certificato di rispondenza presso le amministrazioni competenti e ne consegnerà copia al collaudatore, se presente;

5) di stabilire altresì che sussiste a carico del direttore dei lavori:

a. per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (ex art. 65, c. 6, d.p.r. 380/01), l'onere del:

i. deposito della relazione a strutture ultimate, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del d.p.r. 380/01;

ii. deposito del certificato di rispondenza;

b. per le opere in materiali diversi (non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 65, c. 6, d.p.r. 380/01), l'onere di:

i. deposito del certificato di rispondenza, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del d.p.r. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08;

6) di stabilire che il collaudatore, laddove presente, acquisito il certificato di rispondenza a firma del direttore dei lavori (corredato della documentazione sui materiali e sulle prove eseguite, di cui al punto precedente), lo allega, citandolo, al proprio atto di collaudo (certificato di collaudo). Quindi, tale soggetto depositerà il certificato di collaudo presso le amministrazioni competenti e ne consegnerà copia al committente;

7) di stabilire che nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della LR 5/2010 e smi, salvo diverse disposizioni di norme vigenti, il Certificato di rispondenza (con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del d.p.r. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08), redatto in carta semplice dal direttore dei lavori, è conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo;

8) di stabilire che le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione ed integrano quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010 recante "L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010: definizione delle procedure regionali ai fini delle competenze previste dall'art. 3, comma 1, lett. a)";

9) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Art. 62, d.p.r. 380/01 e art. 12, L.R. 5/2010 e smi.

La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*), all'art. 21, comma 1, dispone che la Regione adotti i modelli dell'attestazione di cui all'art. 12 (Certificato di rispondenza) che prevede "Per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente.";

Si rileva che, in base all'art. 12 della LR 5/2010, l'azione prevista originariamente in capo alla pubblica amministrazione (art. 62 del d.p.r. 380/01), per questioni di tempestività e semplificazione amministrativa, è stata demandata al direttore dei lavori o al collaudatore, a seconda che l'opera sia esclusa dal collaudo e che ne sia invece assoggettata.

Il suddetto "certificato" discende dalla disciplina dell'art. 62, comma 1, del d.p.r. 380/01 che dispone: "Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei Co-

muni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico della Regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto" recante *Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*.

In pratica, il certificato di rispondenza risulta vincolante perché l'Amministrazione comunale rilasci il titolo abilitativo volto all'"utilizzo degli edifici" ovvero delle strutture di cui all'art. 52 del d.p.r. 380/01 realizzate con i sistemi costruttivi di cui all'art. 54 del medesimo decreto. Trattandosi, per la nostra regione, di costruzioni realizzate in zone sismiche, sono da contemplare, ai sensi dell'art. 83 del d.p.r. 380/01, anche quelle tipologie e quei sistemi costruttivi previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni - NTC08 (DM 14 gennaio 2008 e relativa Circolare n. 617/09).

L'esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria già all'avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti di indirizzo e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). *Determinazioni*.), n. 816 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. *Determinazioni*.) e n. 817 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). *Determinazioni*.).

In particolare, con la deliberazione di Giunta regionale n. 815 del 4 giugno 2010 sono stati approvati l'Allegato 3a) (*Modello di attestazione di rispondenza per interventi non soggetti a collaudo*) e l'allegato 3b) (*Modello di attestazione di rispondenza per interventi soggetti a collaudo*) ed attivata la relativa procedura.

Nel contempo, la Regione, nell'ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della LR 5/2010, ha avviato un'intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell'applicazione degli atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della regione.

Nel corso del monitoraggio, alcuni operatori del settore (vedasi, ad esempio la nota dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia prot. n. 106265 del 25 luglio 2011) hanno rilevato criticità, nei casi di opere soggette a collaudo, sull'efficacia dell'emissione del certificato da parte del collaudatore piuttosto che del direttore dei lavori, soggetto assai più presente in cantiere e connesso ai lavori eseguiti.

Si rileva infatti, a favore di suddetta tesi, che l'azione di costante controllo e gestione del cantiere è di competenza e responsabilità del direttore dei lavori, appartenendo al collaudatore la funzione di notaio, verificatore e garante dell'opera e, quindi, anche dell'operato del primo.

Quanto sopra anche nel caso che il collaudatore sia, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni (DM 14 gennaio 2008 - NTC08), anche incaricato del collaudo statico in corso d'opera, con il quale si procede ad ispezioni degli elementi costruttivi, in pratica, nella fasi salienti della realizzazione.

In sostanza, per le motivazioni su esposte, risulta ragionevole poter adottare una nuova procedura che prevede in capo al direttore dei lavori la redazione e il deposito del Certificato di rispondenza presso le amministrazioni competenti e che l'eventuale collaudatore acquisisca il suddetto certificato e lo alleghi, citandolo, al proprio atto di

collaudo (certificato di collaudo). Quindi, il collaudatore depositerà il certificato di collaudo presso le amministrazioni competenti e ne consegnerà copia al committente.

La suddetta procedura non è in contrasto con i disposti di cui all'art. 12 della L.R. 5/2010 da momento che l'espressione "tiene luogo" non impone che all'eventuale collaudatore spetti l'onere di redazione del certificato di rispondenza, quanto il deposito del certificato di collaudo. Il collaudatore resta comunque garante di quanto da lui verificato e collaudato, anche sulla base del certificato rilasciato dal direttore dei lavori.

In aggiunta, si ritiene utile che la documentazione di cui all'art. 65, comma 6, del d.p.r. 380/01 (certificati sui materiali, certificati di prova,...), ovvero analoga documentazione di cui al Cap. 11 delle NTC08, sia sempre depositata presso la pubblica amministrazione competente. Quanto detto non tanto per mera completezza documentale connessa al procedimento amministrativo quanto per garantire un effettivo supporto anche a successive verifiche o controlli.

Richiedendo che la documentazione suddetta (ex art. 65, d.p.r. 380/01 o ex Cap. 11, NTC08) sia sempre depositata presso l'amministrazione competente e preso atto che la *relazione a struttura ultimata* è presente solo per alcune tipologie di costruzioni, è pertanto necessario considerare nei casi restanti che il *certificato di rispondenza* sia l'elemento a cui allegare la documentazione di cui trattasi.

Quindi, sussiste a carico del direttore dei lavori:

1) per le opere in *conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica* (ex art. 65, c. 6, d.p.r. 380/01), l'onere del:

a. deposito della relazione a strutture ultimate, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, d.p.r. 380/01;

b. deposito del certificato di rispondenza;

2) per le opere in *materiali diversi* (non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 65, c. 6, d.p.r. 380/01), l'onere di:

a. deposito del certificato di rispondenza, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, d.p.r. 380/01 o ex Cap. 11 NTC08.

In merito a quanto sopra esposto, si rileva che gli artt. 8 e 11 della L.R. 5/2010 prevedono che il soggetto interessato possa presentare direttamente la documentazione presso la Provincia competente invece che presso lo Sportello Unico (ora SUAPE - Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia di cui all'art. 40 della L.R. 8/2011). L'art. 12 della suddetta L.R. 5/2010

dispone poi il deposito del certificato di rispondenza presso la Provincia competente.

È il caso di evidenziare che le procedure indicate garantiscono che la documentazione necessaria raggiunge tutti gli attori principali: SUAPE/Comune, Provincia e collaudatore (se presente).

Nel contempo, per rendere ulteriormente efficace l'azione di semplificazione amministrativa della Regione Umbria, nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. 5/2010 e smi (non assoggettati ai regimi dell'"autorizzazione sismica" o del "preavviso scritto e deposito del progetto") il Certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal direttore dei lavori, è conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

Quanto sopra, se non diversamente regolato dalle norme vigenti, può trovare applicazione particolarmente nel caso di interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, discendenti dai disposti dell'art. 6 (Attività edilizia libera) del dpr 380/01 e smi e di cui all'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e smi.

Pertanto, anche allo scopo di rispondere con tempestività all'esigenza di semplificazione nel campo della riduzione del rischio sismico, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

— Allegato A: "*Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, per opere ex art. 65, comma 1, d.p.r. 380/01*";

— Allegato B: "*Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, per opere diverse da quelle di cui all'art. 65, comma 1, d.p.r. 380/01*".

Nello specifico, gli Allegati A ed B definiscono il modello di Certificato di rispondenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5/2010, rispettivamente: a) per opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui all'art. 65 del d.p.r. 380/01 e b) per opere diverse da quelle di cui all'art. 65, c. 1, del d.p.r. 380/01.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

- n. 2 originali in bollo
- **interventi non soggetti a collaudo**: per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 380/01, è necessario presentare al comune copia del presente documento con l'attestazione di avvenuto deposito.
- **interventi soggetti a collaudo**: per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 380/01, è necessario presentare al comune copia del collaudo con allegato il presente documento.

Nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della LR 5/2010 e s.m.i, salvo diverse disposizioni di norme vigenti, il Certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal Direttore dei Lavori, è conservato a cura del Committente, insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

CERTIFICATO DI RISPONDENZA
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 27/01/2010, n.5 e s.m.i.
per opere ex art. 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001

ALLA PROVINCIA DI

.....
.....

OGGETTO: Art. 62, D.P.R. 06.06.01, n. 380 – art. 12, comma 1, L.R. 27/01/2010, n. 5.
Edilizia in zona sismica : **certificato di rispondenza alle norme tecniche vigenti in zona sismica per opere ex art. 65, c.1, d.p.r. 380/2001.**

Il sottoscritto

Nome Cognome		C.F. o partita IVA	
nato a	Prov.	Nato il	
Con studio professionale in	Prov.	Via / Piazza	n°
Frazione	Cap	e-mail	Tel
Ordine / Collegio Professionale	Prov.	n° iscrizione	Fax

nella sua qualità di **Direttore dei lavori** dell'intervento relativo ai lavori di

intestati a (proprietà/committenza) _____
realizzati nel Comune di _____, Località _____
Via/n° civico _____ (Fogli/o n° _____, Mappale/i _____)
come da progetto relativo a: _____
di cui all'autorizzazione al deposito
rilasciato dalla Provincia di _____ prot. n° _____, in
data _____, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del C.P.:

- dichiara** che, trattandosi di opere di riparazione/intervento locale eseguite ai sensi del punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008, non si procede ad effettuare il collaudo delle opere.

- dichiara** che, trattandosi di ricostruzione post terremoto 1997 e successivi, ai sensi dell'art.12, L.R. 5/2010, non si procede ad effettuare il collaudo delle opere.
- **dichiara** che la documentazione di cui all'art. 65, comma 6, lett. a), b) e c) è allegata alla relazione a strutture ultimate.
- **comunica** che i lavori di cui all'oggetto, sono stati strutturalmente ultimati in data _____.
- sulla base degli elaborati progettuali originali e di variante;
- altro:

CERTIFICA

- che le opere sono state realizzate secondo il progetto autorizzato/depositato, che ha preso visione dei suddetti certificati e che le risultanze delle prove sui materiali sono state condotte secondo le modalità e numero previste dalla vigente normativa;
- che le opere realizzate sono conformi al D.P.R. n. 380/01 e ai decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 83 (*barrare l'ipotesi ricorrente*):
 - DM 14.01.08 e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09;
 - DM 16.01.96.
- nonché, laddove previsto, alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui alla parte II, capo II, del D.P.R. n. 380/01.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____, li, _____

(timbro e firma leggibile – allegare copia documento di identità)

(Ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs 196/03 art. 13, i dati sopra riportati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge).

Spazio riservato all'ufficio per l'attestazione di avvenuto deposito

ALLEGATO B

- n. 2 originali in bollo
- **interventi non soggetti a collaudo**: per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 380/01, è necessario presentare al comune copia del presente documento con l'attestazione di avvenuto deposito.
- **interventi soggetti a collaudo**: per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 380/01, è necessario presentare al comune copia del collaudo con allegato il presente documento.

Nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della LR 5/2010 e s.m.i, salvo diverse disposizioni di norme vigenti, il Certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal Direttore dei Lavori, è conservato a cura del Committente, insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

CERTIFICATO DI RISPONDENZA

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR n. 27/01/2010 n.5 e s.m.i.
PER OPERE DIVERSE da quelle di cui all'art. 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001

ALLA PROVINCIA DI

.....

OGGETTO: Art. 62, D.P.R. 06.06.01, n. 380 – art. 12, comma 1, L.R. 27/01/2010, n. 5.
 Edilizia in zona sismica : **certificato di rispondenza alle norme tecniche vigenti in zona sismica per opere diverse da quelle di cui all' art. 65, c.1, d.p.r. 380/2001.**

Il sottoscritto

Nome Cognome		C.F. o partita IVA	
nato a	Prov.	Nato il	
Con studio professionale in	Prov.	Via / Piazza	n°
Frazione	Cap	e-mail	Tel
Ordine / Collegio Professionale	Prov.	n° iscrizione	Fax

nella sua qualità di **Direttore dei lavori** dell'intervento relativo ai lavori di

intestati a (proprietà/committenza) _____
 realizzati nel Comune di _____, Località _____
 Via/n° civico _____ (Fogli/o n° _____, Mappale/i _____)
 come da progetto relativo a: _____

di cui all'autorizzazione al deposito
 rilasciato dalla Provincia di _____ prot. n° _____, in
 data _____, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del C.P.:

- dichiara** che, trattandosi di opere di riparazione/intervento locale eseguite ai sensi del punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008, non si procede ad effettuare il collaudo delle opere.

- dichiara** che, trattandosi di ricostruzione post terremoto 1997 e successivi, ai sensi dell'art.12, L.R. 5/2010, non si procede ad effettuare il collaudo delle opere.
- comunica che i lavori di cui all'oggetto, sono stati strutturalmente ultimati in data _____.
- Sulla base della documentazione allegata alla presente di cui al Cap. 11 D.M. 14/01/08 e Circ. 617/09:
 - N. certificati sui materiali impiegati
 - N. certificati di prove di carico
 - N. certificati
- sulla base degli elaborati progettuali originali e di variante;
- altro:

CERTIFICA

- che le opere sono state realizzate secondo il progetto autorizzato/depositato, che ha preso visione dei suddetti certificati e che le risultanze delle prove sui materiali sono state condotte secondo le modalità e numero previste dalla vigente normativa;
- che le opere realizzate sono conformi al D.P.R. n. 380/01 e ai decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 83 (*barrare l'ipotesi ricorrente*):
 - DM 14.01.08 e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09;
 - DM 16.01.96.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____, li, _____

(timbro e firma leggibile – allegare copia documento di identità)

(Ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs 196/03 art. 13, i dati sopra riportati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge).

Spazio riservato all'ufficio per l'attestazione di avvenuto deposito

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 170.

Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

Visto il Capo XV della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 ("Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali") recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5" e, in particolare, l'art. 135 (Modificazioni all'articolo 19 della L.R. 5/2010);

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare i seguenti allegati che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato A "Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 5/2010 e smi";

— Allegato B "Schema rimborsi forfettari art. 19, L.R. n. 5/2010";

3) di precisare che i suddetti allegati sostituiscono gli Allegati 2 e 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010:

a) Allegato 2 - Schema rimborsi forfettari art. 19 L.R. n. 5/2010;

b) Allegato 3 - Modello A Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 19 L.R. 27 gennaio 2010, n. 5);

4) di stabilire che le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le strutture competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

5) di stabilire che:

— le Province formulano le loro determinazioni in materia di "rimborso forfettario", di cui all'art. 19, comma 1, della LR 5/2010 e smi, sulla base dei criteri espressi nell'Allegato A suddetto ed utilizzando lo schema di cui all'Allegato B succitato;

— che il suddetto provvedimento sia pubblicato dalle Province nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria (BUR);

6) di stabilire che, in ottemperanza dei disposti di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 5/2010 e smi, le Province adottano congiuntamente i nuovi importi del rimborso forfettario entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione*;

7) di stabilire che, per le istanze di autorizzazione o deposito sismiche consegnate posteriormente alla data di pubblicazione del presente atto, la corresponsione del rimborso forfettario, comunque dovuto, è rinviata alla data di pubblicazione dei nuovi importi da parte delle Province, alle quali spetta la definizione e l'adozione delle procedure relative;

8) di stabilire che le procedure attuate dalle Province in materia di "importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento" possono essere oggetto di successiva modifica solo in base a comprovate esigenze;

9) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L.R. n. 5/2010 e smi.**

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 5/2010 il 2 giugno

2010 recante "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", in prima applicazione la Regione Umbria ha provveduto ad adottare la documentazione di cui all'Allegato 2 (Schema rimborsi forfettari art. 19, L.R. n. 5/2010) della deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. Determinazioni).

La Giunta regionale con la succitata deliberazione e anche in risposta a precise esigenze delle Province di Perugia e di Terni delegate in materia di vigilanza in zone sismiche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5/2010, ha provveduto ad indicare i criteri di corresponsione e l'ammontare dei rimborsi forfettari.

Nel complesso, la documentazione di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010, condivisa preventivamente anche con le associazioni di categoria interessate, ha permesso di attivare gli strumenti indispensabili alla completa ed immediata attuazione della legge regionale n. 5/2010.

Dopo un anno di applicazione e di monitoraggio della LR 5/2010 e delle attività svolte dalle Province, l'Amministrazione regionale ha inteso confermare il concetto espresso al comma 2 dell'art. 19 della LR 5/2010 ("L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle Province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ..."), esplicitandone tuttavia gli ambiti ed i casi di applicazione.

Infatti, l'art. 135 della LR 16 settembre 2011, n. 8 ("Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali") ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 19 della LR 5/2010, affermando che: "2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3".

Quindi, il comma 3 prevede:

"3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;

4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento".

Pertanto la Regione intende dare completa attuazione alla disposizione alle previsioni del succitato articolo 19 stabilendo i criteri esposti nell'Allegato A al presente documento per l'individuazione congiunta da parte delle Province degli importi del rimborso forfettario e delle relative procedure, da inserire nello schema di cui all'Allegato B.


Per quanto manifestato e per il rispetto degli stessi disposti della L.R. 5/2010 e ssmmii, risulta necessario che le Province, sulla base dei criteri loro forniti, adottino i nuovi importi e le nuove procedure in tempi rapidi e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inadempienza da parte delle Province entro i suddetti termini la Regione provvede autonomamente all'adozione di nuove determinazioni in materia di rimborsi forfettari di cui all'art. 19 della legge regionale su richiamata.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria
Giunta Regionale
Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico

ALLEGATO A

Criteri per le Province di Perugia e di Terni volti alla definizione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 5/2010 e smi

Le province, formulano le loro determinazioni in materia di "rimborso forfettario" di cui all'art. 19, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, sulla base dei criteri espressi ai successivi punti A e B, ed utilizzano lo schema di cui all'Allegato B¹.

Le Province non possono apportare aggiunte o modifiche alle classi, ai gruppi, alle categorie e alle tipologie previste nell'Allegato B. Fanno eccezione i casi eventualmente previsti al punto B del presente documento.

A. Criteri espressi dalla legge regionale n. 5/2010

Le province, nelle loro determinazioni, tengono conto dei principi ispiratori e delle finalità previste e disciplinate dalla legge regionale in materia di vigilanza e controllo in zone sismiche, con particolare riferimento:

1. alle finalità del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'art. 19 (svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli);
2. alle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 (importo del rimborso forfettario; modalità di versamento; differenziazione in relazione alle modalità di controllo di cui all'art. 15, comma 5, lett. a), b)² e in relazione alla classe d'uso delle costruzioni³);
3. alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 19 (casi di non corresponsione e casi di corresponsione in forma ridotta, differenziazione sulla base di importi decrescenti in funzione di classi di volume prestabilite);
4. all'utilizzo finale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 19 (copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche).

B. Ulteriori criteri funzionali

Le Province di Perugia e di Terni assumono le loro determinazioni in merito all'entità dei **rimborsi forfettari**, sulla base di principi di equità, di adeguatezza e di commisurazione delle funzioni, delle attività e dell'impegno effettivamente impiegati nonché di economicità, semplicità ed efficacia dell'azione amministrativa.


Oltre a quanto sopra espresso, le Province assicurano che i rimborsi forfettari:

- I. siano individuati congiuntamente dalle Province di Perugia e di Terni;
- II. siano uniformi su tutto il territorio regionale;

¹ Nella quale, gli importi base sono da inserire nelle sole caselle bianche che rappresentano i casi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento.

² "autorizzazioni" e "depositi", rispettivamente.

³ Classe d'uso (Cu), par. 2.4 del dm 14/01/2008 e relativa Circolare n. 617/09.


Regione Umbria
Giunta Regionale

 Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
 Servizio Geologico e Sismico

- III. siano omnicomprensivi dei diritti di segreteria, se dovuti, in base alle normative vigenti;

Le Province possono eventualmente prevedere ulteriori casi di corresponsione del *rimborso forfettario* solo per attività ascrivibili ad adempimenti successivi all'istanza di deposito o di autorizzazione (p. es.: certificato di collaudo statico, certificato di rispondenza) con importi fissi corrispondenti ai "diritti di segreteria", se dovuti in base alle normative vigenti.


Dal punto di vista operativo, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, i rimborsi forfettari ottemperano a quanto di seguito:

1. oltre che distinti per Classe d'uso (Cu) delle costruzioni, possono essere ulteriormente differenziati per gruppi e categorie;
2. prevedono la distinzione tra opere private ed opere pubbliche;
3. prevedono la distinzione tra il regime dell'autorizzazione sismica e quello del preavviso scritto e deposito sismico. Il costo convenzionale di base (fisso o parametrico) del regime di deposito è pari alla metà (50%) di quello dell'autorizzazione;
4. possono prevedere dei costi "fissi" (indipendenti dai volumi da costruire) ovvero dei costi "parametrici" (in funzione dei volumi da costruire). Nel caso prevedano costi parametrici, per le opere valutabili in metri cubi:
 - a. gli importi decrescono al crescere della volumetria sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5):

Classe	da mc	a mc	Specifica per il calcolo del contributo
1	0	1.200	Fino a 1.200 mc
2	1.201	8.000	Sulla parte eccedente mc 1.200 e fino a mc 8.000
3	8.001	20.000	Sulla parte eccedente mc 8.000 e fino a mc 20.000
4	20.001	50.000	Sulla parte eccedente mc 20.000 e fino a mc 50.000
5	50.001	100.000	Sulla parte eccedente mc 50.000 e fino a mc 100.000

e associando a ciascuna classe il costo parametrico della classe precedente diminuito almeno del **30%**;

- b. possono essere previste (per classe d'uso ovvero per specifici gruppi o categorie) soglie massime di contributo;
 - c. possono essere previste soglie massime di volumetria (inferiori ai valori limite della Classe 5) per il calcolo del contributo per particolari tipologie strutturali ovvero per classe d'uso o specifici gruppi o categorie di opere;
5. i costi fissi e i costi parametrici di base (cioè quelli riferiti alla Classe 1 del punto precedente), fino a successive indicazioni in materia, non sono superiori a quelli determinati con deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 e già adottati per analoghi gruppi e/o categorie di opere;

**Regione Umbria****Giunta Regionale**Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico

6. per l'edilizia prefabbricata l'importo base, rispetto a quello delle nuove strutture, è ridotto del 30% sia per i privati che per le opere pubbliche. E' inoltre introdotta, per il calcolo del contributo delle strutture prefabbricate, la soglia massima di volumetria pari a 8.000 mc per singolo fabbricato;
7. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. d) (*opere di adeguamento e miglioramento sismico*) si applica un importo di base (Classe 1) pari alla metà (diminuzione del 50%) dell'importo di base individuato per la realizzazione di nuovi edifici. La stessa disposizione si applica alle varianti;
8. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. b), p.to 1) (*opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni*), p.to 2)⁴ (*opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni*) e p.to 3) (*edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alla attività di cui sopra*) della L.R. 5/2010, si applica un importo base (Classe 1) pari a quello delle opere pubbliche, ridotto della metà (diminuzione del 50%). La stessa disposizione si applica alle varianti;
9. per i casi previsti all'art. 19, comma 3, lett. b), p.to 4) (*edilizia seriale composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito*), purché la documentazione progettuale sia unica e valida per tutte le strutture (p.es.: una sola relazione, un solo calcolo, una sola serie di tavole;...) il rimborso forfettario sarà calcolato sulla base di una sola delle (identiche) strutture. La stessa disposizione si applica alle varianti;
10. per i casi di *riparazioni* o di *interventi locali* di cui al § 8.4.3 del dm 14.01.2008 (NTC08) e del § C8.4.3 della Circolare n. 617/09, intendendosi opere "non valutabili a metro cubo", si applica il costo "fisso". La stessa disposizione si applica alle varianti.

C . Ulteriori adempimenti delle Province

Le Province di Perugia e di Terni, per la corretta gestione delle attività oggetto delle presenti linee guida, predispongono almeno le procedure ed i modelli:

- a. delle istruzioni per il calcolo dell'ammontare del "rimborso forfettario";
- b. per le modalità di versamento del "rimborso forfettario" e di deposito della relativa attestazione di congruità;
- c. per il rimborso all'utenza;
- d. per le comunicazioni tra committente/richiedente ed Amministrazione, e viceversa;
- e. per la reiterazione della richiesta di una autorizzazione a seguito di precedente diniego per lo stesso oggetto.

⁴ Anche solo limitatamente alla porzioni di fabbricato ascrivibile ad uso pubblico nei modi previsti nel medesimo punto 2).

Allegato B " Schema rimborsi forfettari art. 19 L.R. n. 5/2010 "

SCHEMA RIMBORSI FORFETTARI			AUTORIZZAZIONI						DEPOSITI						
			VALUTABILI IN MC			NON VALUTABILI IN MC			VALUTABILI IN MC			NON VALUTABILI IN MC			
			PROGETTO	VARIANTE		PROGETTO	VARIANTE		PROGETTO	VARIANTE		PROGETTO	VARIANTE		
				OPERE PUBBLICHE	PRIVATI		OPERE PUBBLICHE	PRIVATI		OPERE PUBBLICHE	PRIVATI		OPERE PUBBLICHE	PRIVATI	
CLASSE D'USO	GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO			€/mc	€	€/mc	€	€/mc	€	€/mc	€	€/mc	€
IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 14/01/2008.		
		
III		2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 14/01/2008.		
		
	B	3	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione, lavori compresi gli interventi di minore rilevanza, di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.		
		
	B	4	Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.		
		
	B	5	Edifici privati con cubatura superiore a 8000 mc, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.		
		
	B	6	Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (privati).		
		
I e II		7	Edificio privato con cubatura tra 8.000 mc e 500 mc o di altezza superiore a due piani complessivi entro e fuori terra, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.		
		
	C	8	Altre opere private di cui all' art. 65 o art. 93 D.P.R. 380/01 non individuate in alcuna categoria, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.		
		
	C	9	Interventi locali e/o di riparazione di opere private, non ricadenti nei punti A1 e A2.		
		
	D	10	Opere private che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari problemi, non ricadenti nei punti A1 e A2.		
		
	D	11	Edificio privato con cubatura complessiva inferiore a 500 mc, costituito da un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra, non ricadente nei punti A1 e A2, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza.		
		
SISMA		12	Interventi di riparazione di edifici pubblici e privati danneggiati a seguito di eventi calamitosi, non ricadenti nei punti E13 e E14, individuati con apposite Ordinanze a seguito di dichiarazione di stato di calamità.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SISMA		13	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con Ordinanza n. 6/197.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRO		14	Interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma e finanziati con D.G.R. 51/09/98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRO		15	Interventi privati di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui alla L.R. 5/2010.		
			
			Non previsto (vedere altre caselle) o soggetto solo a costo fisso.												
-			In caso di ADEGUAMENTO e/o MIGLIORAMENTO gli importi indicati sono ridotti del 50% , ...												
-			Per opere valutate in mc le tariffe vanno ridotte in base alla classe di volume di riferimento.												
-			Gli interventi localiriparazioni si intendono non valutabili a mc.												
-														
Note:															

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 171.

Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizie" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 15, comma 5;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - *Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)*;

Vista la L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*) e, in particolare, il Capo XV recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto ed approvare, in conformità all'art. 15, comma 5, della legge regionale 27 gen-

naio 2010, n. 5 e smi, il seguente allegato, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "Criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera";

3) di precisare che:

— il suddetto allegato sostituisce l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 recante "Criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera";

— le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente, presso le Amministrazioni competenti;

4) di stabilire che, alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente atto, le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 non avranno più efficacia;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", all'art. 15, comma 5, dispone che la Regione stabilisca criteri e modalità per il controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione, per il controllo a campione sui progetti depositati e per il controllo ispettivo in corso d'opera.

L'esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria per l'avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). *Determinazioni*), n. 816 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. *Determinazioni*.) e n. 817 (L.R.

n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). Determinazioni.).

In particolare, proprio con la deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 4 giugno 2010 è stato approvato l'Allegato 1 recante "Criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera".

Nel contempo, la Regione, nell'ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della LR 5/2010, ha avviato un'intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell'applicazione degli atti, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della regione.

Recentemente, la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 ("Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali"), ha apportato ulteriori modificazioni alla LR 5/2010, rendendo necessaria una completa rivisitazione della documentazione attuativa della succitata legge regionale.

Pertanto, la Regione si è attivata con le Province competenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all'attuazione della norma in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli

Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le province.

L'attività suddetta ha portato alla riscrittura dell'elaborato contenuto nella deliberazione regionale n. 816/2010.

Pertanto, allo scopo di rispondere con tempestività all'esigenza di fornire le necessarie indicazioni operative aggiornate con le nuove disposizioni individuate, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

— Allegato 1: "Criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera".

Nello specifico, l'Allegato 1 definisce le percentuali di controllo sui progetti, sui controlli in corso d'opera e le percentuali minime per l'attività di vigilanza, distinte per le per regime di autorizzazione sismica e per regime di preavviso scritto e deposito dei progetti.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1 Criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera		AUTORIZZAZIONI			DEPOSITI								
GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO	ESTRAZIONE PROGETTO (%)	ESTRAZIONE CANTIERE (%)	VIGILANZA MINIMO (%)	ESTRAZIONE PROGETTO (%)	ESTRAZIONE CANTIERE (%)	VIGILANZA MINIMO (%)					
CLASSE D'USO IV	A	1	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture STRATEGICHE pubbliche e private di cui all' Elenco A del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco A della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE IV ai sensi del D.M. 14/01/2008.	100	10	100	10						
CLASSE D'USO III	A	2	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione di opere ed infrastrutture RILEVANTI pubbliche e private di cui all' Elenco B del D.P.C. 3685/2003 e all'Elenco B della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 ed ogni altra opera ricadente in CLASSE III ai sensi del D.M. 14/01/2008.	100	10	100	10						
CLASSE D'USO I o II	B	3	Realizzazione, adeguamento, miglioramento ed interventi locali e/o di riparazione, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, di opere ed infrastrutture pubbliche non ricadenti nei punti A1 e A2.	100	5	10	10*	5					
	B	4	Adeguamento o miglioramento di opere ed infrastrutture private non ricadenti nei punti A1 e A2.										
	B	5	Edifici privati con cubatura superiore a 8000 mc, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.										
	B	6	Dighe, ponti stradali e passerelle pedonali, non ricadenti nei punti A1 e A2 (privati).										
	C	7	Edificio privato con cubatura tra 8.000 mc e 500 mc o di altezza superiore a due piani complessivi entro e fuori terra, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.										
	C	8	Altre opere private di cui all' art. 65 o art. 93 D.P.R. 380/01 non individuate in alcuna categoria, ivi compresi gli interventi di minore rilevanza, non ricadenti nei punti A1 e A2.										
	C	9	Interventi locali e/o di riparazione di opere private, non ricadenti nei punti A1 e A2.										
	C	10	Opere private che per dimensione, caratteristiche tecniche e d'uso non presentano particolari problemi, non ricadenti nei punti A1 e A2.										
									5	2	5	2	
									2	5	2	5	

(continua)

(segue)

Allegato 1 Criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera		AUTORIZZAZIONI IN ZONA 1, 2 E 3			DEPOSITI IN ZONA 3 E INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA IN ZONA 1 E 2		
		ESTRAZIONE PROGETTO (%)	ESTRAZIONE CANTIERE (%)	VIGILANZA MINIMO (%)	ESTRAZIONE PROGETTO (%)	ESTRAZIONE CANTIERE (%)	VIGILANZA MINIMO (%)
GRUPPO	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO					
CLASSE D'USO I o II	D 11	100	5	5	2	2	5
	E 12	100	5	5	5	5*	5
SISMA CALAMITA'	E 13	100	5	5	5	20*	20
	E 14	100	20	20	20	20*	20
ALTRO	F 15	-	-	2	-	-	2

Nei casi con segnalati con (*) i progetti estratti vengono controllati anche in cantiere.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
